REGOLAMENTO (CEE) N. 2311/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle Azzorre e di Madera nei settori degli ortofrutticoli, delle piante, dei fiori e del tè

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 5 e l'articolo 13, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [3], in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1600/92 ha instaurato un regime d'aiuto per la realizzazione di programmi di iniziative a favore delle Azzorre e di Madera nel settore ortoflorofrutticolo e del tè; che è opportuno prevederne le modalità d'applicazione, le quali riguardano la determinazione dei lavori che possono essere previsti dai programmi di iniziative, la definizione delle azioni da considerare nel quadro dell'assistenza tecnica alle organizzazioni dei produttori, la procedura di approvazione dei programmi di iniziative e il controllo della loro realizzazione;

considerando che è opportuno stabilire le modalità relative alla realizzazione dello studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofrutticoli trasformati nelle Azzorre e a Madera;

considerando che per le misure d'aiuto alla commercializzazione è necessario definire la nozione di contratto di campagna, determinare la base da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto e prevederne le modalità di ripartizione in caso di superamento del volume di 3 000 t per prodotto e per ognuna delle due regioni, fissato all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere congiunto dei comitati di gestione degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la concessione dell'aiuto comunitario alla realizzazione di programmi d'iniziative e dell'aiuto alla commercializzazione nel quadro di contratti di campagna, previsti agli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1600/92.

Esso prevede, altresì, modalità generali concernenti lo studio economico sul settore degli ortofrutticoli trasformati.

TITOLO I

Aiuto alla realizzazione di programmi di iniziative

Articolo 2

I programmi di iniziative miranti all'incremento della produzione e/o al miglioramento della qualità dei prodotti freschi di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1600/92 riguardano una o più delle azioni seguenti:

— potenziamento della produzione, in particolare mediante nuovi impianti o nuove colture;

— miglioramento varietale mirante a una migliore produttività e un adattamento alle condizioni ambientali e alla domanda del mercato;

— introduzione di tecniche colturali adeguate alle condizioni climatiche e fisiche regionali;

— introduzione di colture sperimentali in collaborazione con centri di ricerca.

Articolo 3

La maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è concessa se il programma di iniziative:

— è presentato da un'associazione o un'organizzazione di produttori riconosciuti in forza, rispettivamente, dei regolamenti (CEE) n. 1360/78 del Consiglio [4] e (CEE) n. 1035/72 del Consiglio [5];

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[3] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
[4] GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
[5] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

— è concepito ed attuato con l'assistenza o l'inquadramento di tecnici specializzati nelle produzioni in questione e che non siano membri di detta associazione o organizzazione. L'assistenza riguarda, in particolare, uno dei seguenti obiettivi :

  — orientamento delle produzioni,

  — scelta delle varietà più adatte,

  — tecniche colturali adeguate alle produzioni e alle condizioni locali.

Articolo 4

1. I progetti di programmi di iniziative sono presentati ogni anno agli uffici designati delle competenti autorità, entro una data da essi determinata, conformemente all'allegato I e sono accompagnati da tutte le informazioni richieste ed utili.

2. Gli uffici competenti accertano :

— la conformità del programma di iniziative agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 1600/92 e alle disposizioni del presente regolamento ;

— la coerenza economica, la qualità tecnica del progetto, la fondatezza delle stime e del piano di finanziamento, nonché la programmazione dell'esecuzione ;

— l'esattezza delle informazioni fornite.

Gli uffici competenti effettuano tutti i controlli necessari, compresi eventuali controlli in loco.

3. Gli uffici competenti adottano una decisione di approvazione o di rifiuto entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti. L'approvazione può essere subordinata all'effettiva modificazione del progetto per renderlo conforme alla normativa comunitaria. L'approvazione può essere posticipata nel caso di un esame complementare o di modifiche richieste dai servizi.

4. Gli uffici competenti comunicano ogni anno alla Commissione una scheda riassuntiva per ogni programma che può essere oggetto di approvazione, secondo la presentazione di cui all'allegato I, almeno 30 giorni prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 3. La Commissione può chiedere complementi d'informazione e far conoscere le proprie osservazioni prima dello scadere del termine fissato per l'approvazione o il rifiuto dei programmi di iniziative.

5. Durante l'esecuzione il programma può essere oggetto di modifiche, giustificate da motivi tecnici, purché esse non comportino un prolungamento del periodo d'esecuzione inizialmente previsto. I servizi competenti adottano tutte le disposizioni utili ai fini dell'approvazione o del rifiuto di tali modifiche. La decisione dell'approvazione o del rifiuto delle modifiche è presa secondo la procedura prevista ai paragrafi 3 e 4.

6. Durante l'esecuzione del programma di iniziative i servizi competenti controllano periodicamente lo stato di esecuzione dei programmi, la conformità delle realizzazioni sul piano tecnico e finanziario nonché l'esattezza dei documenti giustificativi presentati. Ciascun programma di iniziativa dà luogo ad almeno un controllo in loco durante il periodo di esecuzione.

7. Le domande di aiuto sono presentate ogni anno dai produttori o dalle associazioni o organizzazioni di produttori entro una data fissata dai servizi competenti.

Articolo 5

Al più tardi il 31 ottobre di ogni anno gli uffici competenti presentano alla Commissione, affinché valuti l'applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1600/92, una relazione sullo stato di realizzazione dei programmi approvati e sui risultati dei controlli effettuati, corredata di tutte le informazioni utili in caso di difficoltà d'esecuzione che possono compromettere il rispetto degli impegni assunti dagli operatori.

Articolo 6

Le azioni che beneficiano di contributi finanziari o sono oggetto di domanda di contributo nel quadro dei Fondi strutturali esistenti non possono essere ammesse a beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento.

TITOLO II

Studio relativo al settore degli ortofrutticoli trasformati

Articolo 7

1. L'esecuzione dello studio viene aggiudicata mediante gara posta sotto la responsabilità delle autorità competenti.

2. Il progetto di bando di gara comprendente il capitolato d'oneri viene trasmesso alla Commissione a cura degli uffici competenti. La Commissione comunica eventualmente le proprie osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento del progetto.

3. Gli uffici competenti trasmettono lo studio definitivo alla Commissione, la quale presenta eventuali òsservazioni entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello studio.

4. Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato :

— al rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e delle clausole del capitolato d'oneri, nonché delle osservazioni presentate ;

— al versamento del contributo del Portogallo.

TITOLO III

Aiuto alla commercializzazione nell'ambito di contratti di campagna

Articolo 8

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1600/92, « contratto di campagna » è il contratto con cui un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità, si obbliga, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione dei prodotti in oggetto, ad acquistare tutta o parte della produzione di un produttore (produttore singolo, associazione di produttori o relative unioni) delle Azzorre e di Madera, ai fini della commercializzazione al di fuori della regione di produzione.

2. L'operatore che intende inoltrare una domanda di aiuto trasmette agli uffici competenti portoghesi un contratto di campagna prima dell'inizio del periodo di commercializzazione dei prodotti in oggetto.

Il contratto di campagna deve comprendere almeno i seguenti dati :

a) ragione sociale dei contraenti e relativo luogo di stabilimento,

b) designazione dei prodotti,

c) quantitativi in oggetto,

d) durata dell'impegno,

e) scadenzario della commercializzazione,

f) modo di condizionamento, condizioni e costi di trasporto,

g) fase precisa di consegna.

3. Gli uffici competenti esaminano la conformità dei contratti alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e a quelle del presente regolamento.

Controllano che vi figurino tutti i dati di cui al paragrafo 2.

Segnalano agli operatori le possibilità di un'applicazione del paragrafo 6.

4. Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato in ecu in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento.

Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.

I servizi possono richiedere qualsiasi informazione o giustificazione complementare ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

5. La domanda di aiuto è inoltrata dall'acquirente che ha sottoscritto l'impegno di commercializzazione del prodotto nel mese successivo alla fine del periodo di commercializzazione.

Ai fini della gestione del regime di aiuto, gli uffici competenti possono determinare periodi o campagne di commercializzazione per prodotto.

6. Se per un determinato prodotto e per una o due regioni i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto superano il volume di 3 000 t fissato all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92, l'aiuto è assegnato agli acquirenti richiedenti in proporzione delle quantità effettivamente commercializzate in esecuzione di contratti di campagna.

7. Il complemento d'aiuto previsto all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è versato su presentazione degli impegni sottoscritti dalle controparti di mettere in comune per un periodo non inferiore a tre anni l'esperienza e le cognizioni necessarie alla realizzazione dell'impresa comune. Tali impegni comprendono una clausola di divieto di scioglimento prima del suddetto periodo di tre anni, il cui inizio non può essere anteriore al 1° luglio 1992.

Nel caso d'inadempimento dei suddetti impegni, l'acquirente non può presentare una domanda di aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

TITOLO IV

Disposizioni generali e finanziamento

Articolo 9

1. Le domande di aiuti comunitari relative ai programmi di iniziative e alla commercializzazione sono presentate agli uffici competenti portoghesi conformemente agli allegati II e III.

Le domande sono accompagnate dalle fatture e da tutti i documenti giustificativi concernenti le azioni realizzate.

Per quanto riguarda l'aiuto ai programmi di iniziative, le fatture e i documenti giustificativi devono contenere il riferimento alla parte della superficie del programma d'iniziative oggetto dei lotti di lavori.

2. Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi ed entro due mesi successivi alla presentazione della domanda, gli uffici competenti versano il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario determinati conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1600/92. Il versamento del contributo finanziario dello Stato membro interessato non può essere successivo a quello dell'aiuto comunitario.

Articolo 10

1. Il tasso da applicare ogni anno per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro per i programmi di iniziative è il tasso di conversione agricola vigente il 1° gennaio dell'anno di esecuzione in corso di programma.

2. Per quanto riguarda il pagamento dello studio relativo al settore degli ortofrutticoli trasformati, di cui all'articolo 7, il tasso di conversione da applicare è il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione [1], vigente il giorno dell'indizione della gara per l'aggiudicazione dello studio.

3. Il tasso da applicare per la determinazione e il pagamento dell'aiuto alla commercializzazione è il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, vigente il primo giorno della presa in consegna dei prodotti da parte dell'acquirente.

Gli importi espressi in moneta nazionale di un paese terzo sono convertiti in moneta nazionale di uno Stato membro al tasso di cambio applicabile per la determinazione del valore in dogana, vigente alla data di cui al primo comma.

Articolo 11

1. Qualora un aiuto sia stato inedebitamente pagato, gli uffici competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse che decorre dalla data del versamento d'aiuto fino all'effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello vigente per operazioni di recupero analoghe conformemente alla legislazione nazionale.

2. L'aiuto recuperato e gli eventuali interessi vengono versati agli organismi o agli uffici preposti al pagamento, i quali lo detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG in proporzione del finanziamento comunitario.

Articolo 12

Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità complementari adottate per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1600/92.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

[1] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE

A. **Delimitazione dell'area geografica interessata** e precisa identificazione delle parcelle che sono oggetto del programma.

B. **Descrizione della situazione iniziale**

1. Produzione :
   - — Numero di aziende, superfici coltivate, resa per ettaro, volume della produzione. I dati devono essere ripartiti per prodotto.
   - — Infrastrutture tecniche delle aziende.
2. Assistenza tecnica.

C. **Potenziale di produzione — obiettivi e prospettive degli sbocchi**

D. **Obiettivi del programma**

1. Mezzi di produzione :
   - — potenziamento della produzione, in particolare mediante nuovi impianti o nuove colture ;
   - — miglioramento varietale mirante a una migliore produttività e a un adattamento alle condizioni ambientali ;
   - — introduzione di tecniche colturali adeguate alle condizioni climatiche e fisiche regionali ;
   - — introduzione di colture sperimentali in collaborazione con centri di ricerca.
2. Assistenza tecnica connessa alla produzione (orientamento delle produzioni e tecniche colturali).

E. **Investimenti necessari**

1. Costo globale del piano e ripartizione per azione.
2. Costo previsionale ripartito per anno di esecuzione.

F. **Termini d'esecuzione prevedibili e scaglionamento annuo dei lavori** (su un periodo minimo di 3 anni)

ALLEGATO II

DOMANDA DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4

(programma di iniziative)

Ragione sociale del produttore o dell'organizzazione di produttori : .....

Indirizzo amministrativo

(via, numero, località, telefono, telex) : .....

.....

Banca e numero di conto sul quale l'aiuto dev'essere versato : .....

Superficie totale dell'azienda : .....

Anno di riferimento dei lavori dal : .....

al : .....

Elenco dei lavori effettuati durante l'anno di riferimento

Tipo di azione e documenti giustificativi che figurano in allegato	Importo (moneta nazionale)
A. Nuove colture o impianti	
1. Fattura n. ..... del	
2.	
3.	
B. Miglioramento varietale	
1. Fattura n. ..... del	
2.	
3.	
C. Introduzione di tecniche colturali adeguate alle regioni in oggetto	
1. Fattura n. ..... del	
2.	
3.	
D. Introduzione di colture sperimentali	
1. Fattura n. ..... del	
2.	
3.	
Totale	

Riservato allo Stato membro

	Moneta nazionale	Numero di ha	Costo unitario /ha (in moneta nazionale)	Tasso di conversione	Costo unitario /ha (in ECU)
1. Spese totali — 1° anno : — 2° anno : — 3° anno :					
Totale :					
2. Contributo dei produttori — 1° anno : — 2° anno : — 3° anno :					
Totale :					
3. Contributi dello Stato membro — 1° anno : — 2° anno : — 3° anno :					
Totale :					
4. Contributi totali Produttori + Stato membro :					
5. Contributi della Comunità — 1° anno : — 2° anno :					
Totale :					
6. Importo massimo Contributi CEE :					500 vedi 4
7. Contributo finale comunitario :					

Maggiorazione dell'aiuto per ettaro	Importo (moneta nazionale)
Prestazione di assistenza tecnica per la gestione delle colture 1. Fattura n. ..... del ..... 2. 3.	
Superficie interessata : (minimo 2 ha) Importo annuo da pagare (100 ECU/ha × tasso di conversione)	

ALLEGATO III

DOMANDA DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8

(misure di commercializzazione)

— Prodotto : .....

— Campagna di commercializzazione : dal ..... al .....

— Ragione sociale del produttore e dell'organizzazione di produttori : .....

.....

Indirizzo amministrativo
(via, numero, località, telefono, telex) : .....

.....

— Ragione sociale della persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità :

.....

Indirizzo amministrativo : .....

.....

Banca e numero di conto sul quale l'aiuto deve essere versato : .....

— Legame giuridico fra i due operatori (contratto di campagna - contratto d'associazione) :

.....

Riservato allo Stato membro (per prodotto e per campagna di commercializzazione)

Domanda pervenuta il	Importo (moneta nazionale)
A. SPESE AMMISSIBILI	
1. Quantità commercializzate :	
2. Valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione :	
3. Spese da prendere in considerazione tenuto conto del valore di cui al punto 2 in base ai documenti giustificativi :	
4. Coefficiente di riduzione $\left\{ \frac{3\,000\ t}{\text{(quantità effettivamente commercializzata)}} \right\}$:	
5. Spese ammissibili (4 × 3) :	
6. Percentuale dell'aiuto (10 % o 13 %) :	
7. Importo da pagare (5 × 6) :	